

## DECRETO DEL DIRETTORE

n. 40

del 06/12/2016

**Oggetto: Approvazione contratto di sponsorizzazione tra Agenzia Regionale di Sanità e Basilea Pharmaceutica International Ltd. per la realizzazione di un evento ECM dal titolo “*Infezioni da germi multiresistenti (M.D.R.) in 5 RSA della Zona Pisana: i risultati preliminari dello studio e le azioni da intraprendere*” da svolgersi in Firenze il 17 febbraio 2017 - Cod. Evento 4201605257.**

### IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento generale di organizzazione dell’A.R.S., approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 8 novembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’A.R.S.;

Richiamato l’art. 82 *novies decies*, della sopra citata legge 40/2005, nel quale si prevede che le strutture tecnico-scientifiche dell’A.R.S. collaborano su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;

Valutato che l’Agenzia Regionale di Sanità, con il suo Osservatorio per la Qualità e l’Equità, è da anni impegnata in attività di raccolta ed elaborazione dati relativi alla sorveglianza microbiologica in Toscana, e di divulgazione di informazioni utili per la pianificazione e la conduzione di programmi volti al controllo delle infezioni, con particolare riferimento a quelle correlate all’assistenza;

Richiamato il decreto direttore n. 49 del 27/10/2015 con il quale si approva la collaborazione con Basilea Pharmaceutica International Ltd per lo svolgimento del progetto denominato “*Study of the colonization and of the infections from myulti-drug-resistant germs in some nursing home residents of the Pisa area*” e che come obiettivo l’indagine sulla diffusione di germi multi resistenti nelle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e l’efficacia del trattamento antibiotico in caso di infezioni;

Ritenuta essenziale la necessità che i risultati degli studi condotti da A.R.S. nell’ambito del suddetto progetto siano resi pubblici anche attraverso la realizzazione di eventi formativi rivolti al personale del servizio sanitario regionale (SST);

Valutato che l’Agenzia:

- è inserita tra i soggetti pubblici che compongono la rete formativa del Servizio Sanitario Toscano per la formazione continua e che è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM);
- realizza attività formative riconosciute idonee per l’ECM accreditate dalla Regione Toscana che attribuisce anche i relativi crediti ai partecipanti;
- agisce nel pieno rispetto delle proprie disposizioni interne e della normativa nazionale e regionale in materia di ECM e ogni anno adotta il “Piano per la formazione continua in sanità dell’ARS” individuando specifici interventi formativi, da realizzare in conformità alle tipologie ed agli ambiti indicati dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia;

Tenuto conto che l'Agenzia nell'ambito del Piano ECM 2017 intende realizzare ed erogare, sotto la propria responsabilità, un evento formativo ECM dal titolo *“Infezioni da germi multiresistenti (M.D.R.) in 5 RSA della Zona Pisana: i risultati preliminari dello studio e le azioni da intraprendere”*, che si terrà il 17 febbraio 2017 a Firenze - Cod. Evento 42016052573, finalizzato alla diffusione dei risultati del suddetto studio e che intende avvalersi anche di sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dello stesso;

Considerato che la Basilea Pharmaceutica International Ltd (BASILEA) è interessata alla ricerca e allo sviluppo di nuove molecole antibiotiche ed ha interesse ad impostare un rapporto di collaborazione con l'ARS, rendendosi disponibile ad offrire il proprio contributo, in qualità di Sponsor, per l'evento formativo promosso dall'Agenzia;

Rilevato in particolare che il contributo che sarà corrisposto dallo Sponsor, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso;

Valutato che l'Agenzia, in qualità di soggetto erogatore dell'evento formativo, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere con BASILEA un contratto che individua ruoli ed obblighi reciproci per la realizzazione del predetto evento formativo ECM, nelle forme meglio specificate nel contratto di sponsorizzazione, di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, in conformità alla normativa nazionale e regionale;

Richiamata la deliberazione Giunta Regionale Toscana n.733 del 18/06/2005 (*Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazioni delle attività formative*), per quanto applicabile all'Agenzia;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DECRETA

- 1) di dare atto, con le motivazioni esposte in narrativa, di provvedere alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione con Basilea Pharmaceutica International Ltd, finalizzato alla realizzazione dell'evento formativo ECM dal titolo *“Infezioni da germi multiresistenti (M.D.R.) in 5 RSA della Zona Pisana: i risultati preliminari dello studio e le azioni da intraprendere”*, che si terrà il 17 febbraio 2017 a Firenze - Cod. Evento 42016052573, di cui all'allegato “A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che individua ruoli ed obblighi per la realizzazione del predetto evento formativo ECM;
- 2) di rilevare in particolare che il contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute, che ARS riceverà da Basilea Pharmaceutica International Ltd, in qualità di Sponsor, è stabilito in un massimo di € 5.000,00, comprensivo di tutti gli oneri e che quanto corrisposto non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso;
- 3) di rilevare altresì che l'Agenzia, in qualità di soggetto erogatore dell'evento formativo, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- 4) di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione *“Amministrazione trasparente”* sul sito web dell'ARS ([www.ars.toscana.it](http://www.ars.toscana.it)).

Il Direttore  
Dott. Andrea Vannucci\*

\* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

**CONTRATTO TRA AGENZIA REGIONALE DI SANITA' DELLA TOSCANA E BASILEA PHARMACEUTICA INTERNATIONAL LTD**

Allegato A

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

**Tra**

L'**Agenzia Regionale di Sanità della Toscana (ARS)**, con sede legale in Firenze, Via Pietro Dazzi, 1, CAP 50141, (di seguito indicata anche con la dizione "Soggetto erogatore dell'evento formativo") C.F. e P.IVA 04992010480, legalmente rappresentata dal Direttore, Dott. Andrea Vannucci, nato a Firenze il giorno 6 febbraio 1952,

**E**

La **Basilea Pharmaceutica International Ltd**, con sede legale in 4058 Basel - Switzerland, Grenzacherstrasse 487, PO Box, (di seguito "Sponsor"), codice fiscale e partita IVA CHE-114.147. 271 MWST, in persona Ulrike Becker/Head of Isavuconazole Marketing, e David Veitch/Chief Commercial Officer,

**PREMESSO che**

- a) L'ARS, in qualità di Soggetto erogatore dell'evento formativo, è inserita nella rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua (Codice organizzatore n. 4); è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto i suoi eventi formativi sono accreditati dalla Regione Toscana per realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM. La Regione Toscana individua ed attribuisce i crediti ai partecipanti;
- b) il Soggetto erogatore dell'evento formativo agisce nel pieno rispetto delle proprie disposizioni interne e della normativa nazionale e regionale in materia di Educazione Continua in Medicina, in particolare:

• legge regionale n. 40 del 24.02.2005, (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni e, specificatamente, l'art. 51, comma 3;

• deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 849 del 5.08.2002 e successive modifiche (Linee guida alle Aziende sanitarie per la programmazione delle attività formative anche ai fini di una prima sperimentazione di un sistema regionale di accreditamento della formazione continua);

• deliberazione Giunta Regionale Toscana n.733 del 18.06.2005 (Linee di indirizzo alle Aziende Sanitarie sulle sponsorizzazioni delle attività formative);

• deliberazioni regionali n. 168/2007, n. 192/2009 e n. 101/2012 di recepimento degli Accordi Stato-Regioni in materia;

• deliberazione Giunta Regionale Toscana n. 599 del 10.07.2012 (Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012: la formazione ECM 2012-2015");

c) il Soggetto erogatore dell'evento formativo ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM dal titolo "*Infezioni da germi multiresistenti (M.D.R.) in 5 RSA della Zona Pisana: i risultati preliminari dello studio e le azioni da intraprendere*", che si terrà il 17 febbraio 2017 a Firenze - **Cod. Evento 42016052573**;

d) il Soggetto erogatore dell'evento formativo intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

e) Basilea Pharmaceutica International Ltd ha interesse ad impostare un rapporto di collaborazione con l'ARS, rendendosi disponibile ad offrire il proprio contributo, in qualità di Sponsor, per l'evento formativo promosso dall'Agenzia, nelle forme sotto meglio specificate;

- f) lo Sponsor ed il Soggetto erogatore dell'evento formativo hanno stipulato un contratto di collaborazione per la realizzazione di un progetto, con decorrenza dal 01/12/2015, condotto dall'Osservatorio per la Qualità e l'Equità, finalizzato alla realizzazione di uno studio riguardante l'epidemiologia delle colonizzazioni di infezioni multi-resistenti negli ospiti di 5 RSA situate nella Zona Pisana (*Grant agreement - Study of colonisation and of the infections from multi-drug-resistant germs in some nursing home residents of the Pisa area*);
- g) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di Ceftobiprolo-Mabelio e Isavuconazolo-Creseмба ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- h) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di Ceftobiprolo-Mabelio e Isavuconazolo-Creseмба, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento con iniziativa spontanea, in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti nei limiti della normativa nazionale e regionale e di quanto previsto nel presente contratto;
- i) il Soggetto erogatore dell'evento formativo ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento;
- j) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento secondo i termini e le condizioni qui di seguito riportati.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

lo Sponsor e il Soggetto erogatore dell'evento formativo (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

#### **1. Oggetto del Contratto e Generalità**

**1.1** Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in

Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra il Soggetto erogatore dell'evento formativo e lo Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo c) delle premesse.

**1.2** In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo al Soggetto erogatore dell'evento formativo il contributo concordato ed espressamente indicato al successivo **art. 5**, mentre il Soggetto erogatore dell'evento formativo assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

**1.3** Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza della normativa nazionale e regionale di cui alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate.

## **2. Obblighi del Soggetto erogatore dell'evento formativo**

**2.1** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Soggetto erogatore dell'evento formativo.

Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'evento potranno essere recuperati dall'ARS anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

**2.2** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione

dell'Evento. Fin d'ora, il Soggetto erogatore dell'evento formativo indica come

Responsabile scientifico dell'Evento formativo la Dott.ssa Francesca Collini –

funzionario di ricerca dell'Osservatorio per la Qualità ed Equità.

**2.3** Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica

dell'Evento, il Soggetto erogatore dell'evento formativo dichiara fin d'ora che

sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i

propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di

conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento.

**2.4** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna a dichiarare in modo

esplicito lo Sponsor in fase di inserimento dell'Evento nel sistema di

accreditamento ECM regionale.

**2.5** L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti

riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali.

**2.6** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo inoltre si impegna a offrire spazi

per la pubblicità del nome (denominazione sociale e commerciale, logo e

marchio) e di eventuali messaggi scritti o audiovisivi (ma mai in riferimento a

nomi di specifici prodotti sanitari), secondo le modalità stabilite con lo Sponsor e

sulla base di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia di

ECM.

**2.7** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna a fornire allo Sponsor,

almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione

e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione

all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006, che sarà a totale cura dello

Sponsor. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso

almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

**2.8** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

### **3. Obblighi dello Sponsor**

**3.1** Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto c) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'**art. 4** del presente Contratto, oltre che della normativa in materia di ECM.

**3.2** Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato al sub **art. 5**. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Soggetto erogatore dell'evento formativo, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto c) delle premesse.

### **4. Conflitto di interessi tra Soggetto erogatore dell'evento formativo e Sponsor dell'Evento**

**4.1** Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alla vigente normativa, le Parti convengono che:

**a)** nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente ai Responsabili Scientifici dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Soggetto erogatore dell'evento formativo. Nessun pagamento/rimborso può essere assegnato a familiari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell'attività ECM;

**b)** il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico



e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre

vantaggio dalle attività formative;

**c)** la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Soggetto erogatore dell'evento formativo;

**d)** lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

**e)** lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

**f)** il Soggetto erogatore dell'evento formativo raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

**g)** il Soggetto erogatore dell'evento formativo, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

**h)** nessun materiale promozionale dovrà essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa;

**i)** il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

**l)** è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo;

**m)** in nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario dello Sponsor nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione;

**n)** il Soggetto erogatore dell'evento formativo acquisisce la dichiarazione formale sottoscritta delle fonti di finanziamento negli ultimi due anni da parte di tutti coloro che sono coinvolti nella organizzazione/gestione/erogazione di eventi ECM.

#### **5. Contributo e modalità di pagamento**

**5.1** A fronte degli impegni assunti ai sensi del presente Contratto il Soggetto erogatore dell'evento formativo percepirà, a titolo di rimborso delle spese sostenute, un contributo totale, comprensivo di tutti gli oneri, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila Euro). Il contributo a favore del Soggetto erogatore dell'evento formativo potrà essere inferiore al massimo sopra previsto in base alle spese relative all'Evento effettivamente sostenute.

Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura (operazione non soggetta IVA ai sensi dell'art. 7-TER, comma 1, lett. a) del DPR 633/72), mediante bonifico bancario sul conto intestato a: AGENZIA REGIONALE DI SANITA', acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena a Firenze, codice IBAN IT 35 Y 01030 02818 000000250031, entro 30 gg. d.f.;

**5.2** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo garantisce e dichiara che il contributo corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso. Tale contributo inol-

tre sarà destinato ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto c) delle premesse.

## **6. Durata e Scioglimento del Contratto**

**6.1** Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

**6.2** Le parti hanno facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale si dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora una delle parti non abbia adempiuto a qualsiasi impegno assunto col presente Contratto o qualora sopravvengano in vigenza di contratto le seguenti condizioni: conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata dello Sponsor; un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie attività; il Soggetto erogatore dell'evento formativo utilizzi il contributo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto.

**6.3** In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Soggetto erogatore dell'evento formativo e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto. Inoltre nel caso in cui l'evento non venga svolto, il contributo versato dallo Sponsor verrà rimborsato.

## **7. Confidenzialità e riservatezza**

**7.1** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal

D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito “**Codice della Privacy**”).

**7.2** Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Soggetto erogatore dell’evento formativo nella persona del suo legale rappresentante, mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è il Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità e l’Equità. Conseguentemente, il Soggetto erogatore dell’evento formativo assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o da terzi.

**7.3** I dati dello Sponsor possono essere trattati unicamente per le finalità e per la sola durata del presente contratto.

**7.4** Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Soggetto erogatore dell’evento formativo alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente nazionale e regionale preposta alla verifica del rispetto della normativa vigente.

## **8. Limitazioni di responsabilità**

**8.1** La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell’Evento di cui al punto c) delle premesse ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Soggetto erogatore dell’evento formativo e Sponsor, di

modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

**8.2** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

**8.3** Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dalla normativa vigente.

## **9. Varie**

**9.1** I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto.

**9.2** Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Soggetto erogatore dell'evento formativo:  
Agenzia Regionale di Sanità della Toscana - Via Pietro Dazzi, 1 - 50141 Firenze (FI)

quanto allo Sponsor:  
Basilea Pharmaceutica International Ltd c/o Quintiles Commercial Italia via Roma,108 - 20060 Cassina De Pecchi (MI)

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

**9.3** Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.

**9.4** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

**9.5** Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice civile.

**9.6** Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del D.P.R. 131/86.

#### **10. Normativa anticorruzione**

**10.1** Il Soggetto erogatore dell'evento formativo si impegna a rispettare la normativa italiana di prevenzione della corruzione e trasparenza, il d.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti per violazione delle disposizioni penali ivi contemplate. La violazione di detta normativa costituisce grave inadempimento del presente contratto, con facoltà dello Sponsor di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

**Soggetto erogatore dell'evento formativo: Agenzia Regionale di Sanità della Toscana**

**Andrea Vannucci (Legale Rappresentante) \***

*\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARS in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."*

**Sponsor :** **Basilea Pharmaceutica International Ltd**

Ulrike Becker  
Head of Isavuconazole Marketing

David Veitch  
Chief Commercial Officer\*

Lo Sponsor dichiara di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente Contratto.

**Sponsor** **Basilea Pharmaceutica International Ltd**

Ulrike Becker  
Head of Isavuconazole Marketing

David Veitch  
Chief Commercial Officer

**ALLEGATO**

**Dettagli dell'Evento formativo**

**Soggetto erogatore dell'evento formativo: Agenzia Regionale di Sanità della**

**Toscana** (Codice organizzatore n. 4)

**Titolo dell'Evento: *Infezioni da germi multiresistenti (M.D.R.) in 5 RSA della***

***Zona Pisana: i risultati preliminari dello studio e le azioni da intraprendere***

**Codice Evento formativo: 42016052573**

**Data/edizione: 17/02/2017 – 1 edizione**

**Destinatari: Professioni sanitarie e socio-sanitarie del sistema residenziale**

**(RSA) e ospedaliero toscano** ovvero: Medici di medicina generale, infermieri,

coordinatori, responsabili qualità, direttori delle residenze sanitarie assistenziali,

direttori zona-distretto/Società della Salute, coordinatori dei servizi sociali, far-

macisti, infettivologi, microbiologi, geriatri.

**Durata: 1 giorno – orario 10:00-17:30**